

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Nr. RIQ-20-AEFFE

Indice:

Articolo 1 – Struttura del Contratto

Articolo 2 – Conclusione del Contratto

Articolo 3 – Efficacia e Termine

Articolo 4 – Remunerazione dell'investimento

Allegati:

Condizioni particolari del Contratto di Finanziamento

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

TRA

Il **Proponente**, cioè la società che ha richiesto un finanziamento sul portale www.ener2crowd.com, formulando un'offerta al pubblico online;

E

L'**Investitore**, cioè il soggetto che accetta tale offerta al pubblico effettuando un finanziamento al Proponente tramite il portale www.ener2crowd.com.

Ener2Crowd s.r.l. non è parte del contratto di finanziamento. Ener2Crowd s.r.l. è il gestore del portale www.ener2crowd.com, ha predisposto queste Condizioni Generali di contratto e i processi gestionali e informatici di perfezionamento degli accordi tra Proponente ed Investitore al fine di assicurare un corretto, trasparente ed omogeneo processo di stipulazione dei contratti tra Proponente ed Investitore. Pertanto, Ener2Crowd s.r.l. non è responsabile della consegna della somma investita, della sua restituzione o del pagamento di interessi. In proposito, le Parti esonerano e manlevano Ener2Crowd s.r.l. da ogni responsabilità, prendendo atto che essa si è limitata a svolgere un servizio di contatto e di facilitazione del prestito *peer to peer*, il cui costo è contrattualmente sostenuto dal Proponente.

[Art. 1.] Struttura del Contratto

Il Contratto di finanziamento è composto da queste Condizioni Generali di contratto e dalle Condizioni Particolari di finanziamento, che le integrano formandone parte integrante e sostanziale. Le Condizioni Particolari di finanziamento contengono alcuni elementi essenziali del contratto di finanziamento, quali:

- remunerazione del finanziamento
- durata del finanziamento
- altre clausole dello specifico Progetto.

Le Condizioni Particolari di finanziamento proposte dal Proponente sono pubblicate tra i documenti dell'offerta al pubblico, nelle pagine web della specifica offerta del Proponente sul portale www.ener2crowd.com, e nell'apposita pagina del Proponente, nella quale possono essere negoziate direttamente tra Investitore e Proponente.

Le Condizioni Particolari di finanziamento che risulteranno dalla negoziazione personalizzata integrano le presenti Condizioni Generali, costituendone parte integrante ed essenziale.

All'esito della negoziazione personalizzata, Ener2Crowd invia al Proponente e all'investitore per corrispondenza telematica copia del contratto stipulato, composto da:

- queste Condizioni Generali di contratto
- le Condizioni Particolari di contratto negoziate tra Proponente e Investitore

- il Piano di Ammortamento

Questo Contratto di finanziamento è un **mutuo di scopo**: il Proponente si obbliga ad utilizzare i fondi ricevuti dall'Investitore esattamente come previsto nel Progetto illustrato nell'offerta al pubblico e a non distoglierli per altre finalità. Inoltre il Proponente si obbliga a condurre la propria attività in buona fede e secondo correttezza, salvaguardando l'utilità dell'Investitore.

[Art. 2.] **Conclusione del Contratto**

Queste Condizioni Generali di contratto vincolano il Proponente nel momento in cui pubblica la propria offerta sul portale www.ener2crowd.com.

L'offerta al pubblico del Proponente rimane ferma ed irrevocabile per la durata stabilita nell'offerta stessa ed obbliga il Proponente ad accettare tutte le adesioni conformi da parte degli Investitori, oltre a tutte le adesioni difformi, frutto di negoziazione accettata dal Proponente.

Per quanto riguarda l'Investitore, questo Contratto di finanziamento si stipula per adesione nel momento in cui:

- a) l'Investitore definisce con il Proponente le Condizioni Particolari del prestito peer to peer sul progetto presentato tramite il portale www.ener2crowd.com indicando l'investimento che vuole effettuare;
- b) l'accettazione dell'Investitore viene inviata al Proponente per corrispondenza telematica tramite il portale;
- c) l'Investitore effettua il versamento della somma investita, in forma elettronica a valere sul suo Conto di Pagamento.

L'efficacia del Contratto di Finanziamento è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- Raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta (Target) indicato nell'offerta al pubblico

Il mancato verificarsi di questa condizione porterà all'annullamento immediato della campagna stessa, comportando la non attivazione dei Contratti di Finanziamento tra il Proponente e l'Investitore e la restituzione del capitale all'Investitore.

Ciascun Contratto di finanziamento stipulato dal Proponente con un singolo Investitore è separato da tutti gli altri contratti stipulati con altri Investitori.

In caso di difformità tra l'intenzione di investimento espressa dall'Investitore sul portale www.ener2crowd.com e la somma effettivamente investita, prevale quest'ultima e questo Contratto si considera concluso per detto importo. La documentazione dell'Istituto di Pagamento incaricato dei trasferimenti fa piena prova di detto importo e del suo pagamento.

[Art. 3.] **Efficacia e Termine**

Non appena l'obiettivo minimo indicato nell'offerta viene raggiunto, l'Istituto di Pagamento addebita senza ritardo il Conto di Pagamento dell'Investitore e accredita il Conto di Pagamento del Proponente per l'importo stabilito dall'Investitore.

Laddove invece il termine di scadenza indicato nell'offerta al pubblico decorresse inutilmente, senza cioè il raggiungimento dell'obiettivo minimo indicato nella medesima offerta, l'Investitore rientrerà subito nella piena disponibilità della intera somma che intendeva investire, senza sopportare alcun costo od onere.

Il Contratto di finanziamento ha la durata prevista nelle Condizioni Particolari di contratto. Al termine del Contratto il Proponente è tenuto a restituire all'Investitore senza ritardo la somma investita oltre al compenso descritto all'articolo seguente, accreditando l'importo senza spese sul Conto di Pagamento dell'Investitore.

Ove il Proponente non fosse in grado di restituire la somma investita alla scadenza del prestito, il contratto si prorogherà automaticamente fino ad un massimo di sei mesi. In tale periodo a favore dell'Investitore maturerà un interesse moratorio pari al 5%, da computarsi come specificato nelle Condizioni Particolari.

[Art. 4.] **Remunerazione dell'Investimento**

A fronte del finanziamento da parte dell'Investitore a valere sul Conto di Pagamento del Proponente, quest'ultimo si obbliga a corrispondere all'Investitore la remunerazione prevista nelle Condizioni Particolari.

Sia il finanziamento che la remunerazione vengono regolati esclusivamente in euro.

La remunerazione può avere ad oggetto interessi calcolati in misura fissa, con un tasso annuo da parametrare alla effettiva durata del prestito per ragione di mese.

A seconda di quanto previsto nella documentazione di offerta, detta remunerazione può essere periodica (ad es. mensile, trimestrale ecc.) o erogata al termine del finanziamento, unitamente alla restituzione del capitale

Ove la durata del prestito, calcolata dalla erogazione alla restituzione, includa una frazione di mese, al fine del calcolo degli interessi si calcolerà un mese intero.

Inoltre, se previsto nell'offerta, la remunerazione può includere, oltre agli interessi in misura fissa, anche una remunerazione commisurata al successo dell'iniziativa, nella misura precisata nell'offerta al pubblico.

In caso di ritardo nel pagamento della remunerazione concordata, il Proponente si obbliga a corrispondere all'Investitore un tasso di interesse moratorio del 5% annuo, da computarsi come specificato nelle Condizioni Particolari

L'Investitore ha preso atto del fatto che la chiusura del Conto di Pagamento comporta l'impossibilità di ricevere quanto gli fosse eventualmente ancora dovuto in relazione a finanziamenti effettuati ed ancora non rimborsati.